

Rep. n. del

Servizio di mediazione culturale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

CIG: Z0D3AF4836

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno (.....) del mese di

fra

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, di seguito denominata "SdS" con sede in Via Gramsci, n. 561, partita IVA/codice fiscale 05517820485, qui rappresentata dal Direttore Dott. Andrea Francalanci, nato a Firenze il 18.05.1968, domiciliato ai fini della presente presso la sede della SdS, in Via Gramsci, n. 561, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente;

e

C.A.T. (Centro Animazione Triccheballacche) Società Cooperativa Sociale, di seguito denominata Società, Operatore economico o Gestore, con sede in Via Slataper, 2 a Firenze, Codice Fiscale/PIVA: 03607960485, rappresentata da Sandro Meli, nato a Firenze, il 22/05/1959, in qualità di legale rappresentante,

RICHIAMATO il decreto del Direttore n. del con il quale è stato affidato il servizio in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento delle attività di mediazione culturale per i Comuni della Zona Fiorentina Nord Ovest.

Il servizio di mediazione è promosso dalla SdS e prevede la collaborazione tra i Servizi Sociali, al fine di riunire i diversi procedimenti di rispettiva competenza rivolti ai cittadini non italiani che con essi abbiano relazione.

La finalità dell'intervento è quella di:

- favorire, attraverso l'informazione, la conoscenza e l'orientamento ai servizi e alle procedure, la piena integrazione dei cittadini di Paesi terzi e U.E. nel tessuto sociale territoriale;
- favorire la fruizione dei servizi sociali e sociosanitari da parte di cittadini stranieri;
- rendere edotte le persone dei loro diritti/doveri e favorire la loro piena collaborazione all'interno dei procedimenti con l'autorità giudiziaria;
- sviluppare la partecipazione alla vita sociale cittadina e territoriale;
- favorire il governo del fenomeno migratorio attraverso appositi monitoraggi e studi specifici.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO

Il servizio di cui all'art. 1 consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

2.1. Servizio di mediazione linguistico culturale

Il servizio ha l'obiettivo di facilitare la comunicazione tra assistenti sociali e altri eventuali operatori pubblici indicati dalla Società della Salute e persone ove sia richiesta l'approfondita conoscenza delle lingue maggiormente rappresentative nell'ambito della Zona Fiorentina Nord Ovest.

In particolare, il servizio di mediazione linguistico culturale, da svolgersi presso la sede del servizio sociale o su chiamata, è articolato nelle seguenti prestazioni:

a) Mediazione linguistico culturale plurilingue in presenza

Tali servizi dovranno essere svolti presso le sedi del Servizio Sociale con presenza in loco dei mediatori in giorni e orari determinati dagli assistenti sociali o presso strutture comunitarie o sedi di svolgimento di progetti speciali (ubicate anche al di fuori del territorio zonale), secondo modalità da concordare con il

referente del servizio della SdS. Altre sedi di svolgimento del servizio potranno essere, a titolo non esaustivo: uffici dell'Autorità Giudiziaria, della Prefettura, della Questura, nonché plessi scolastici.

b) Mediazione linguistica culturale plurilingue telefonica

Gli interventi di mediazione linguistico culturale per telefono da svolgersi con preavviso, ma comunque nell'arco temporale che va dal lunedì al venerdì in orario dalle 9:00 alle 17:00, saranno richiesti per mail direttamente al soggetto affidatario dal servizio sociale. Per ciascuna prestazione richiesta, all'affidatario saranno comunque garantiti n. 30 minuti di compenso.

2.2. Servizio di segreteria e rendicontazione

Il referente dell'affidatario per i servizi di mediazione linguistico culturale assicurerà il corretto svolgimento delle richieste di mediazione e svolgerà le funzioni di segreteria e rendicontazione, in stretto collegamento e secondo le indicazioni che gli saranno fornite dal referente del servizio della SdS, assicurando la reperibilità telefonica negli stessi orari di apertura del servizio sociale. L'impegno orario del referente dell'affidatario sarà di 5 ore settimanali ed è compreso nel costo totale stimato dell'appalto di cui all'art. 5.

ART. 3 – QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte mediante idonea organizzazione aziendale, con personale in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) Mediazione culturale

Il gestore deve disporre:

- di non meno di 3 operatori di madrelingua cinese con perfetta conoscenza della lingua italiana, di cui almeno 1 che conosca anche il dialetto della regione di Wenzhou (almeno 2 operatori devono essere in possesso di attestato di qualifica di mediatore culturale riconosciuto dalla Regione Toscana o da altra Regione);
- di almeno 1 operatore di madrelingua araba con perfetta conoscenza della lingua italiana in possesso di attestato di qualifica di mediatore culturale riconosciuto dalla Regione Toscana o da altra Regione;
- di almeno 1 operatore madrelingua con perfetta conoscenza della lingua italiana per ciascuna delle lingue maggiormente presenti nel territorio della SdS (in particolare, albanese, bangla, francese, inglese, inglese pidgin, somalo, tigrino) e in possesso di attestato di qualifica di mediatore culturale riconosciuto dalla Regione Toscana o altra Regione.

Gli operatori impiegato dovranno essere inquadrato almeno al livello B1 (ex III) del CCNL delle Cooperative Sociali del Settore Sociosanitario Assistenziale Educativo o a di pari livello del CCNL di appartenenza.

b) Servizio di segreteria e rendicontazione

Il referente di cui al punto 2.2 dovrà essere in possesso almeno di diploma di scuola media superiore. Nello specifico il referente deve possedere competenza professionale almeno biennale in servizi analoghi, oltre a formazione/qualifica in mediazione culturale rilasciata da agenzia formativa/ente pubblico o possesso di esperienza biennale in servizi analoghi svolti per P.A..

Il referente dovrà organizzare, coordinare, monitorare e verificare l'effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai mediatori linguistici.

Il gestore deve, altresì, assicurare l'aggiornamento professionale del proprio personale mediante periodiche occasioni di aggiornamento e formazione.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente contratto presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti della SdS e risponde del proprio operato esclusivamente al responsabile del soggetto affidatario, con l'obbligo di fattiva collaborazione.

ART. 4 – DURATA

La durata del presente contratto è dal 16/05/2023 fino al 31/01/2024. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., è prevista anche la possibilità di proroga del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Il gestore garantisce per il servizio di mediazione culturale, comprensivo di segreteria e rendicontazione, un numero annuo di ore pari a 200, al costo orario di € 25,00.

Il costo complessivo stimato per tutta la durata contrattuale, dal 16/05/2023 al 31/01/2024, è pari a € 5.000,00 (oltre IVA al 5%).

Il servizio è affidato nella forma del contratto aperto, che non impegna quindi la SdS al raggiungimento degli importi parziali previsti per l'affidamento. Entro i limiti di spesa relativi all'importo presunto, spetta, pertanto, alla SdS stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute.

Per tale motivo, l'affidatario nulla potrà pretendere dalla SdS oltre al pagamento dei servizi prestati alle condizioni pattuite.

Il corrispettivo contrattuale suddetto è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste.

Con tale corrispettivo l'affidatario si intende quindi compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

ART. 6 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'affidatario si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La PEC della Società della Salute è direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it.

La PEC dell'affidatario è: cat@pec.coopcat.it.

La modalità di comunicazione sopraindicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla SdS ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione del medesimo e ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, ferma restando la facoltà della SdS di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini sopra previsti, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili all'affidatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione alla SdS, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione del servizio.

L'affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, Via A. Gramsci, 561 – Sesto Fiorentino (FI).

Il corrispettivo dovuto sarà erogato dalla SdS, previa verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni fatturate per il periodo di riferimento e della regolarità contributive.

L'operatore economico trasmetterà in formato elettronico alla SdS fatture bimestrali sulla base dei servizi svolti.

Le modalità di pagamento concordate sono quelle tramite bonifico su c/c bancario indicato dall'operatore economico. Le spese connesse con le modalità di pagamento faranno carico esclusivamente all'operatore economico.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CUP, il CIG comunicato dalla Società della Salute, a pena di non accettazione, e il Codice Univoco UFGGII.

Per effetto della legge n. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

Ai fini del pagamento l'Operatore economico assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., ed è tenuto a comunicare alla Società della Salute gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso e ogni relativa variazione entro massimo 7 giorni dall'accensione e/o intervenuta variazione.

Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii..

I pagamenti saranno disposti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 231/2002, e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo ciascuna verifica di conformità positiva, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'operatore economico.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Società della Salute procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) dell'Operatore economico. Il termine di 60 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del Durc alla sua emissione e, pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'operatore economico per detto periodo di sospensione dei termini.

ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010.

Qualora l'Operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Società della Salute le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra, nonché eventuali variazioni relative ai soggetti delegati a operare sugli stessi.

In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 9 – CONTROLLI DELL'ENTE, RILEVAZIONE E MONITORAGGIO SULLE ATTIVITA' SVOLTE

Ai fini del controllo e della verifica delle attività svolte, l'affidatario trasmette alla SdS la seguente documentazione:

- report intermedio, dopo 4 mesi dall'affidamento del servizio;
- report finale, relativo all'intera durata del servizio.

Ai fini delle opportune valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza del servizio, le attività di cui al precedente art. 2 dovranno essere documentate e rilevate utilizzando appositi strumenti – anche su supporto informatico – preventivamente definiti e concordati con il referente della SdS.

L'affidatario dovrà garantire che le attività di cui all'art. 2 vengano svolte nel rispetto delle norme in materia di segreto professionale e tutela della riservatezza e dei dati personali e sensibili, di cui al Regolamento UE 679/2016. Il soggetto si obbliga alla rilevazione informatizzata del numero di utenti e di servizi erogati.

La SdS si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che l'operatore economico impegnerà nel servizio.

E' facoltà della SdS effettuare controlli sulla buona esecuzione del servizio previsti dal presente contratto sia sotto il profilo quantitativo, che qualitativo.

ART. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario si impegna a:

- comunicare alla SdS, su richiesta del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- impiegare personale adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
- adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. La SdS si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione degli operatori contestati.

L'affidatario svolgerà la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una distinta organizzazione di lavoro e di mezzi.

L'affidatario tiene espressamente sollevata la SdS da ogni responsabilità per incidenti e danni causati a cose o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio.

L'affidatario si impegna a tenere indenne la SdS da danni causati per ritardi, errori, omissioni e disservizi.

L'affidatario dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa di copertura per Responsabilità Civile per danni a terzi (cose e persone) e per prestatori d'opera o di lavoro (RTC/RCO) in conseguenza delle attività svolte. L'affidatario garantirà che il personale impiegato nelle attività sia coperto da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

Nello svolgimento delle relative prestazioni, all'affidatario è fatto obbligo:

- di osservare le norme vigenti in materia igienico-sanitaria e antinfortunistica;
- di rispettare le norme, in quanto applicabili, del decreto ministeriale del 10 marzo 1998 ("Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro");
- di osservare le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii.;
- di rispettare tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e nei protocolli nazionali e regionali già in vigore o che saranno emesse;
- garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alla formazione obbligatoria sia generale sia sui rischi specifici dell'attività, alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte dell'affidatario o eventuali normative di carattere emergenziale prevedano l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al decreto del Ministero della Sanità del 28 settembre 1990 e del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis D. Lgs 81/08 il presente appalto ricade nei casi di esclusione dalla redazione del DUVRI, poiché il servizio oggetto dell'appalto è di natura intellettuale e considerando che con tale attività non vengono introdotti rischi specifici correlati ai luoghi di lavoro non sarà redatto un DUVRI e, conseguentemente, gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza, di cui all'art 26 comma 5 del D. Lgs 81/08, sono pari a € 0,00.

ART. 11 - PERSONALE

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del servizio, il responsabile del procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, la SdS provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del RUP della conformità delle prestazioni a quanto pattuito nel presente contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 12 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'affidatario si impegna a osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di condotta dei dipendenti della SdS, approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2014, in quanto compatibili, e avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

L'affidatario ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della SdS si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e a inviare alla SdS comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 13 - DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti della Società della Salute o degli enti consorziati, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.

ART. 14 - INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimenti per fatti imputabili all'affidatario, la Società della Salute, dopo formale diffida o messa in mora, potrà disporre la risoluzione dell'affidamento in danno.

Le inadempienze saranno contestate dalla SdS per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che il contraente abbia ottemperato, si potrà disporre la risoluzione in danno.

La SdS si riserva il diritto di recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

ART. 15 - FORMA DI CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione solo in caso di uso.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti alla stipula, la scrittura, i bolli e la registrazione del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni in corso di esecuzione e ferme restando le agevolazioni previste per le ONLUS.

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972, per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986, per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972, per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni.

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il dott. Andrea Francalanci – Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito delle attività definite nell'oggetto dell'appalto, la Società della Salute si qualifica quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, punto 7, del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

L'Operatore economico è individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo che il personale autorizzato sia vincolato a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio sulle informazioni e i dati personali, ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari, contenuti nei progetti di assistenza individuali per le persone beneficiarie del servizio e, comunque, su ogni fatto o circostanza riguardante le medesime persone di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del medesimo servizio oggetto d'appalto.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare: la normativa europea, nazionale e regionale in vigore, il decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., i regolamenti vigenti in materia, i regolamenti della Società della Salute e la documentazione di gara.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto è competente il Foro di Firenze.

ART. 20 - INFORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l'affidatario è informato che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

L'Operatore economico dichiara di avere preso visione dell'informativa per la protezione dei dati.

Il presente contratto è sottoscritto dalle parti con firma digitale e si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Letto, approvato e sottoscritto,

Società della Salute Fiorentina Nord Ovest
Dott. Andrea Francalanci *

C.A.T. (Centro Animazione Triccheballacche) Società Cooperativa Sociale *

* Firma apposta da persona con certificato legittimo, corrente e non scaduto né revocato. (Si rammenta che il certificato è lo strumento digitale per fornire identità e autenticità. I certificati vengono emessi da autorità di certificazione ed hanno una scadenza o possono essere revocati).